

La presente licenza viene firmata avanti ai sottoscritti testimoni, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Pesaro Via Strada tra i due Porti n. 2.-

CAPITANERIA DI PORTO
PESARO

Validità prorogata fino al 31.12.2020 ai sensi dell'art. 1 comma 18 del D.L. n° 194/2009, convertito con modifiche dalla L. n° 25/2010, come modificato dalla L. 17/12/2012 nr. 221

PESARO, addì 21 FEB. 2006

PESARO 26 MAR. 2015
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Angelo CAPUZZIMATO
IL CONCESSIONARIO
Luca Eleonora

Validità prorogata fino al 31/12/2021 ai sensi dell'art. 199 comma 3 (lett. b) del D.L. 19/05/2020, n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77

Data 18 FEB. 2021 L'Ufficio Bogante
Avv. Matteo Paroli

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO
C.F. (CP) Aurelio CALIGIÒRE

Aurelio Caligiore

IL CAPO AREA SERVIZI
Dirigente Amministrativo
(Dott. Gianfranco Vallini)

AGENZIA ENTEBATE UFFICIO DI PESARO
Atto di concessione n° 22 FEB 2006 al n° 893 Serie 3^a
PREVIO VERSAMENTO DI € 1.13,00 (di cui € per trascrizione) al Concessionario MARCHERISCOSSIONI S.p.A. di Pesaro e Urbino

I TESTIMONI
Maresciallo Np
Capo di 1° Classe Np/Pn
LANIA Cosimo



ORIGINALE PER LA CAPITANERIA DI PORTO



Vale come Mod.77(nuovo)
(Art.8 Reg.Cod.Nav.Maritt.)

N. 04 del Registro
concessioni - anno 2006

N. Al 04 /06 del repertorio

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI PESARO

C.F.80032840417

IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

Vista l'istanza(mod.D2) presentata dalla Sig.ra TONTI Eleonora, nata a Pesaro il 12.12.1965 e residente a Pesaro in Via Vienna n. 9, in qualità di legale rappresentante della Soc. "NAUTIC STORE" di Tonti Eleonora & Zicarelli Fernando S.n.c., in data 06.12.2005 ed assunta al protocollo n. 19160 di questa Capitania di Porto in data 07.12.2005;

Vista la Licenza di Concessione Demaniale Marittima Mod.77 n°216/01 con scadenza in data 31.12.2005

Visto il D.L. 595/95; Vista la L. n.494/93 e l'art.10 Legge n.449/97;

Viste le Circolari Serie I n. 77,112, 120 e Circolare Serie II n.02 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rispettivamente in data 17.12.1998, 25.01.2001, 24.05.2001 e 29.03.2004;

Visto l'art. 36 del Codice della Navigazione.

CONCEDE

Rinnovo

ALLA: Soc. "NAUTIC STORE di Tonti Eleonora & Zicarelli Fernando S.n.c"

P.IVA 00897450417

di occupare un tratto di suolo demaniale marittimo

per una superficie totale di metri quadrati 222,30 (duecentoventidue/30)

situata nel Comune di Pesaro

e precisamente in ambito portuale - Strada Tra i due Porti;


allo scopo di mantenere un manufatto di mq.135,47 per la rivendita materiale nautico e officina meccanica - area scoperta asservita di mq.24,25 - allaccio collettore fognario fuori area in concessione di ml.1,80 pari a mq.2,088 - un soppalco in legno ad uso deposito di mq. 49,45 - una tenda parasole all'interno dell'area in concessione di mq 3,60 - due tende parasole fuori area in concessione di mq.7,44. -

e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 4857,24 (Euro quattromilaottocentocinquantesette/24) - (ai fini dell'Imposta di Registro) - pagabili in rate annue anticipate, salvo futuri conguagli, così come evidenziato in terza pagina.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi 48(quarantotto) dal 01.01.2006 al 31.12.2009.

Avendo il concessionario già pagato il canone impostogli, come da ricevuta del Modello F23 della Banca Popolare dell'Adriatico S.p.a. sezione di Pesaro in data 16 febbraio 2006.

Validità prorogata sino al 31 dicembre 2015
Ai sensi dell'art. 1, comma 18, del Decreto-Legge
30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modifica-
zioni, dalla Legge 26 Febbraio 2010, n. 25



NON INSERIRI NEL
CONTEGGIO CANONE

si rilascia la presente licenza alle condizioni che seguono :

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione marittima, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Capo del Compartimento avrà però sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Parimenti il Capo del Compartimento avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità marittima, sulla semplice intimazione scritta dal Capo del Compartimento, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di Agente dipendente dalla locale Autorità marittima. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità marittima avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità marittima avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, nè variarli; non potrà erigere opere non consentite, nè variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, nè in tutto nè in parte, nè destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, nè infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, nè recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Genio civile - OO.MM., dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 2) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa possa derivare da parte di chiunque e per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonchè di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dall'erosione marittima, da mareggiate o da qualsiasi altro evento;
- 3) Il canone applicato, è stato calcolato ai sensi della circolare n° 77 serie I Titolo Demanio Marittimo, datata 17.12.1998, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, del D.I. 595/95, della Legge n° 494/93 e dell'Art.10 Legge 449/97, ha carattere provvisorio e dovrà essere aggiornato annualmente con gli indici ISTAT previsti dai Decreti Ministeriali di cui all'art. 04 - punto 1, della Legge 494/93. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.
- 4) Il concessionario si obbliga ad assicurare contro i rischi per fulmini e/o incendi gli eventuali fabbricati demaniali in concessione, in relazione al valore degli stessi, vincolando il relativo ammontare a favore di questa Capitaneria di Porto. Per gli stessi fabbricati, il concessionario si impegna a provvedere a propria cura e spesa, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria, seguendo anche le prescrizioni dell'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime;
- 5) Il concessionario deve richiedere tempestivamente agli organi preposti (U.S.L., Ispettorato del Lavoro, VV.FF., etc.) l'esecuzione dei controlli nonchè l'adempimento delle conseguenti prescrizioni ai fini della sicurezza e della salubrità dei luoghi di lavoro e della tutela ambientale, segnalando a questa Capitaneria eventuali ritardi o problemi che si dovessero verificare;
- 6) Con la sottoscrizione del presente titolo il concessionario si impegna a decorrere dalla data medesima, mentre l'Amministrazione concedente non è vincolata fino a quando la concessione non è approvata;
- 7) Il sottoscritto concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle. Si impegna, inoltre, ad osservare tutte le norme in materia urbanistica ed ambientale espressamente imposte dai piani comunali e regionali.


PAGAMENTO DEL CANONE

Canone da pagare anno 2006 € 1.214,31 (Euro milleduecentoquattordici/31);

Canone da pagare anno 2007 € 1.214,31 (Euro milleduecentoquattordici/31) - Salvo Conguaglio;

Canone da pagare anno 2008 € 1.214,31 (Euro milleduecentoquattordici/31) - Salvo Conguaglio;

Canone da pagare anno 2009 € 1.214,31 (Euro milleduecentoquattordici/31) - Salvo Conguaglio.


(IL CONCESSIONARIO)